Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Lunedì 13 febbraio — Numero 36

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 63 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 9 giugno 1918, n. 857, allegato *D*; 17 novembre 1918, n. 1835; 5 gennaio 1919, n. 28; 8 maggio 1919. n. 825; 8 giugno 1919, n. 1016; il Regio decreto-legge 4 maggio 1920, n. 589;

Vista la legge 27 febbraio 1921, n. 115;

Visti il Nostro decreto 3 aprile 1921, n. 503, ed il Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1783;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, d'accordo col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

L'applicazione della imposta complementare sui redditi superiori a L. 10.000, estesa all'anno 1922, col R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1783, viene fatta con l'osservanza delle stesse norme e modalità stabilite con i decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918,

n. 1835; 5 gennaio 1919, n. 28; 8 maggio 1919, n. 825; 8 giugno 1919, n. 1016; col decreto-legge 4 maggio 1920, n. 589, e col R. decreto 3 aprile 1921, n. 503, in quanto non sia col presente decreto diversamente disposto.

Art. 2.

I redditi iscritti nei ruoli dell'imposta complementare pel 1921, si intendono confermati pel 1922, salvo al contribuente il diritto di chiederne la rettifica entro il 15 marzo 1922, fornendo la prova che i redditi inscritti pel 1921 sono cessati o sono stati ridotti.

Il termine fissato alla finanza per le rettifiche d'ufficio e per le controrettifiche alle dichiarazioni dei contribuenti è fissato al 30 giugno 1923.

Art. 3.

Nella dichiarazione prescritta dall'art. 3 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *D*, le Società potranno chiedere che la imposta sui dirigenti e procuratori di Società commerciali, anzichè al nome dei singoli assegnatari, sia iscritta in confronto dell'Ente per la somma complessiva, salva la facoltà di rivalersene verso gli assegnatari stessi.

Indipendentemente dalla richiesta delle Società, la iscrizione a ruolo nei modi indicati dal comma precedente, potrà essere eseguita anche ad iniziativa dell'Amministrazione finanziaria, salva sempre alle Società la facoltà della rivalsa.

Gli articoli 6, 7 e 13 del testo unico 9 giugno 1918, n. 857, allegato *D*, sono abrogati a datare dal 1° gennaio 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 33 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e 8 giugno 1920, n. 770, sull'ordinamento degli uffici e del personale P. T. T.;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Considerato che, non essendo definitivi i nuovi ruoli di cui ai citati Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, numero 1858 e 8 giugno 1920, n. 770; non è stato possibile bandire entro i termini previsti i concorsi di cui agli articoli 73 e 74 dei decreti medesimi;

Considerato che la mancata esplicazione di tali concorsi e la precedente lunga interruzione nella scelta del personale per coprire i posti del primo grado direttivo, non ha permesso per parecchi anni di procedere ad una razionale selezione per un idoneo conferimento dei posti direttivi;

Considerato altresì che per effetto della legge 13 agosto 1921, n. 1080, art. 9, sono sospesi tutti i concorsi per le promozioni di grado;

Riconosciuta la necessità di preporre agli uffici direttivi e specialmente ai posti di direttore provinciale delle poste, e di direttore compartimentale dei servizi elettrici, funzionari che diano affidamento di possedere sicure attitudini direttive e completa competenza tecnica dei vari servizi, specialmente ora che, per effetto del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1865, sul decentramento dei servizi P. T. T. agli organi provinciali, è più che mai indispensabile affidare i predetti uffici a funzionari di provata capacità;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Comitato Ministeriale costituito ai sensi della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, è autorizzato a conferire la reggenza temporanea degli Uffici del Ministero, delle Direzioni provinciali delle poste e delle Direzioni compartimentali dei servizi elettrici - con rango e titolo gerarchico inerenti alla carica - a funzionari di prima categoria prescelti dal ministro medesimo, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — GIUFFRIDA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 47 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Visto il R. decreto 19 novembre 1921, n. 1747;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero dei membri effettivi della Giunta provinciale straordinaria per la provincia dell'Istria viene portato da quattordici a diciassette, fermo restando il numero dei membri sostituti.

Art. 2.

Sono accettate le dimissioni del sig. Nobile dott. Carlo da membro sostituto della Giunta provinciale straordinaria e sono nominati membri effettivi della stessa i signori:

Benussi dott. Andrea, attualmente membro sostituto;
Ventrella avv. Almerigo;
Ponis avv. Oliviero, attualmente membro sostituto.

Sono nominati membri sostituti i signori:

Cleva dott. Fulvio;
Lucas dott. Valentino;
Polesini marchese Benedetto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 52 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la risoluzione adottata a Cannes il 6 gennaio 1922 dalle Potenze alleate, con la quale fu stabilito di convocare, nei primi di marzo 1922 una conferenza di carattere economico e finanziario alla quale tutte le Potenze europee dovessero essere invitate ad inviare dei rappresentanti;

Ritenuto che, dopo tale risoluzione, il Consiglio Supremo designò l'Italia quale sede della conferenza anzidetta e le affidò il compito di prepararne l'organizzazione, e che da parte Sua il Regio Governo stabilì, d'accordo con le Potenze alleate, che la conferenza economica e finanziaria internazionale si riunirà in Genova;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad un apposito organo del Governo la preparazione e la coordinazione dei servizi e dei lavori della conferenza di cui trattasi;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto coi ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la preparazione ed il coordinamento dei servizi e dei lavori della conferenza economica e finanziaria internazionale di Genova è temporaneamente istituito un Segretariato generale della conferenza medesima.

Art. 2.

Il Segretariato generale è posto alla dipendenza del presidente del Consiglio dei ministri, il quale corrisponde per suo mezzo coi ministri competenti alla preparazione ed allo svolgimento dei servizi e dei lavori della conferenza di Genova.

Art. 3.

Il presidente del Consiglio dei ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DELLA TORRETTA — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 64 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo del Re a concedere al Consorzio portuale di Palermo la costruzione delle opere di sistemazione del porto di Palermo, previste nel progetto di massima 20 aprile 1919, a firma dell'ing. Enrico Simoncini, nonchè la creazione e la gestione di una zona industriale;

Vista la convenzione stipulata in data 3 febbraio 1922 col Consorzio portuale di Palermo;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipu-

lata addì 3 febbraio 1922 fra il ministro dei lavori pubblici, il ministro del tesoro, rappresentato dal comm. Bartolomeo Enrici, il ministro dell'industria e commercio, rappresentato dal comm. dott. Guido Sellitti, e il Consorzio portuale di Palermo, rappresentato dal presidente comm. Giuseppe Lanza di Scalea, sindaco di Palermo, relativa alla concessione al Consorzio medesimo della costruzione delle opere di sistemazione del porto di Palermo, nonchè della creazione e gestione di una zona industriale.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 183 lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1865, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi delle destituzioni degli impiegati civili dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, per la costituzione della Commissione medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista, o no, diritto a trattamento di quiescenza negli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1922 come appresso:

Presidente: Pincherle cav. di gr. cr. avv. Gabriele, presidente di sezione del Consiglio di Stato, senatore del Regno.

Membri: Carinci comm. avv. Nicola, consigliere della Corte di cassazione di Roma — Ruggeri gr. ufficiale dott. Angelo, consigliere della Corte dei Conti — Zincone comm. Olimpio, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro — Benedetti commendatore Vittorio, direttore capo divisione nel Ministero del tesoro.

Segretario: Gandellini cav. dott. Giuseppe, capo sezione nel Ministero del tesoro.

Il presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Serracapriola (Foggia).

SIRE!

Un'inchiesta disposta recentemente dal prefetto di Foggia sull'andamento dell'azienda comunale di Serracapriola, ha messo in luce le gravi partigianerie, gli sperperi del pubblico denaro ed i numerosi atti di arbitrio, rivestendo in taluni casi, perfino i caratteri di reato, commessi dagli amministratori che, perciò, sono stati denunziati alla competente autorità giudiziaria. Già prima che l'inchiesta venisse ultimata, il prefetto aveva dovuto, per motivo d'ordine pubblico, sospendere dalle funzioni di ufficiale del Governo il sindaco funzionante, che trovasi anche sotto processo per abuso di autorità.

L'ufficio municipale è tenuto nel più deplorevole abbandono; le deliberazioni e persino quelle soggette ad approvazione speciale, vengono immediatamente eseguite dall'Amministrazione comunale, il servizio di tesoreria funziona irregolarmente, sia per l'abuso dei buoni provvisori, sia per l'irregolarità nel pagamento dei mandati. Per la trascurata riscossione delle entrate comunali, l'Amministrazione è stata costretta a far fronte alle esigenze di Cassa mediante prestiti ed altre operazioni non regolari e ciò mentre si fanno spese non consentite ed illegali.

Le risultanze dell'inchiesta furono regolarmente contestate alla Amministrazione, ma le controdeduzioni offerte non so o tali da escludere ed oppugnare efficacemente gli addebiti mossi.

Ad eliminare, pertanto, gli inconvenienti e le irregolarità rilevate ed a porre riparo al grande dissesto finanziario della civica azienda, si rende indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso in adunanza del 21 corrente dicembre, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Serracapriola, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Angelo Dello Russo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 gennaio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fratterosa (Pesaro).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Pesaro sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Fratterosa ha messo in luce gravi irregolarità a carico degli amministratori, talune delle quali attinenti alla compilazione delle liste elettorali, rivestono carattere di reato, e sono state perciò subito denunziate all'autorità giudiziaria.

Cattiva la gestione delle finanze comunali, sistematica l'inosservanza delle disposizioni della legge poste a garanzia del normale funzionamento delle pubbliche aziende, illegalità e partigianeria nell'applicazione delle tasse e particolarmente in quella di fuocatico, rappresaglie e favoritismi verso gli impiegati secondo che sono amici, e contrari agli amministratori, irregolare la gestione dei sussidi, negletti i pubblici servizi, queste per sommi capi le gravi risultanze della relazione presentata dal funzionario inquirente.

Tali addebiti furono contestati formalmente agli amministratori, ma le controdeduzioni fatte soltanto in un memoriale a firma del sindaco, non sono tali da escluderli od oppugnarli efficacemente.

In tale stato di cose si rende indispensabile, siccome ha pure ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 dicembre c. a., ricorrere allo straordinario provvedimento dello scioglimento del Consiglio comunale, mediante il quale, allontanando dalla trattazione degli affari gli amministratori già deferiti al magistrato penale, si assicuri al Comune un intervallo di gestione serena ed imparziale ad opera di un R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fratterosa, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Gioacchini Francesco è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 dicembre 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Celenza Valfortore (Foggia).

SIRE!

Un'inchiesta eseguita sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Celenza Valfortore ha accertato gravi responsabilità a carico degli amministratori, taluni dei quali sono stati denunziati all'autorità giudiziaria.

Furono commessi abusi, partigianerie, sperperi, e gli interessi dell'Ente ne ebbero grave pregiudizio.

Critiche le condizioni finanziarie dell'Azienda, partigianerie nell'applicazione delle tasse, debiti insoluti, il vasto patrimonio comunale male amministrato, irregolare la gestione dell'Annona, disordinati gli uffici comunali, i servizi pubblici inadeguati, e del tutto non rispondenti alle esigenze della popolazione, specie in materia d'igiene e di viabilità, indebito maneggio del pubblico denaro ed illeciti lucri da parte degli amministratori: queste per sommi capi le gravi emergenze della relazione d'inchiesta.

Contestati tali addebiti agli amministratori, il Consiglio comunale ha presentato deduzioni insufficienti, per cui, data la persistente e grave violazione delle più elementari norme di retta e giusta amministrazione, si rende indispensabile, per ricondurre l'azienda nei confini della legge, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre ultimo scorso, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Celenza Valfortore in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Lorenzo Ruggeri è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il proprio decreto 22 settembre 1921 con cui è stata nominata la Commissione finanziaria che assiste il Comitato interministeriale di cui alla legge 20 agosto 1921, n. 1177:

Ritenuto che, essendo stato collocato a riposo il comm. Angelo Giussani, direttore della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde, occorre provvedere alla di lui sostituzione nel seno della Commissione predetta;

DECRETA:

In sostituzione del comm. Angelo Giussani è nominato membro della Commissione finanziaria il comm. Edmondo Valdissera, direttore della Cassa di risparmio delle provincie Lombarde.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 gennaio 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1921, con il quale, nella provincia di Gorizia-Gradisca, la esecuzione delle disdette coloniche di piccolo affitto, convalidate dalle competenti autorità, veniva prorogata all'11 novembre 1922, ferma rimanendo l'efficacia giuridica delle disdette medesime;

Visti l'art. 1 del predetto decreto Ministeriale, che limita la applicabilità della proroga, escludendola quando sussistano determinate condizioni, e l'art. 2, che, in caso di disaccordo tra le parti, deferisce alla competente Commissione arbitrale, di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, il giudizio circa la esistenza o meno delle condizioni medesime, sulla domanda del locatore, ed assegna, per la presentazione di tale domanda, un termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto Ministeriale;

Considerato che, essendo avvenuta la pubblicazione stessa nel Foglio degli annunzi legali della Provincia interessata, il 27 dicembre 1921, il termine di cui sopra è scaduto il 26 gennaio ultimo scorso;

Considerato che a tutto il 17 gennaio non era stato possibile costituire, nella provincia di Gorizia-Gradisca, le Commissioni arbitrali, perchè ancora le Associazioni di categoria non avevano fatte le designazioni prescritte dal citato R. decreto-legge n. 1659.

Ritenuto che, in considerazione di ciò, appare giusto ed equo fissare un nuovo termine per dar modo ai locatori di potersi effettivamente valere della facoltà di ricorso loro concessa;

Sulla proposta del commissario generale per gli affari civili della Venezia Giulia:

DECRETA:

La scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1921, relativo alla proroga delle disdette agrarie nella provincia di Gorizia-Gradisca, è portata al 28 febbraio 1922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia suddetta.

Roma, 2 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con decreto Ministeriale del 10 giugno 1921:

Guidetti Silvio, guardafili a L. 2800, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio dal 21 febbraio 1921.

Con R. decreto del 9 novembre 1920:

Cesali Marta, ufficiale telefonica a L. 5600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 15 novembre 1920, collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 novembre 1920.

Con R. decreto del 10 febbraio 1921:

Marangoni Bianca, ved. Previero, ufficiale telefonica a L. 4950, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° gennaio 1921.

Con R. decreto del 10 febbraio 1921:

Rusconi Annita, nata Alfieri, ufficiale telefonica a L. 5080, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 14 gennaio 1921.

Con R. decreto del 10 febbraio 1921:

Barone Anna, nata D'Acquino, ufficiale telefonica a L. 5080, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 12 gennaio 1921.

Ardito Maria, nata Aronica, ufficiale telefonica a L. 4950, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 10 gennaio 1921.

Wanzenried Maria nata Ugolini, ufficiale telefonica a L. 5080 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 15 gennaio 1921.

Mignani Natalina, ufficiale telefonica a L. 4700 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 13 gennaio 1921.

Con R. decreto del 31 marzo 1921:

Fortini Caterina, ufficiale telefonica a L. 4560 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 10 febbraio 1921.

Bartoli Imelde, nata Golinella, ufficiale telefonica a L. 4820 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 16 febbraio 1921.

Fortunato Ermelinda, nata Nesi, ufficiale telefonica a L. 5080 in

aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 16 febbraio 1921.

Con R. decreto del 3 aprile 1921:

Placidi Pia, ufficiale telefonica a L. 4700 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 6 marzo 1921.

Rando Carmela, ufficiale telefonica a L. 5080 in aspettativa per motivi di malattia è richiamata in attività di servizio dal 28 febbraio 1921.

Con R. decreto del 3 aprile 1921:

Mirabelli Maria, nata Berio, ufficiale telefonica a L. 4700, in aspettativa per motivi di malattia. è richiamata in attività di servizio dal 4 marzo 1921.

Chiocchio Domenico, ufficiale telefonico a L. 5340, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 16 marzo 1921.

Franci Eva, nata Mei, ufficiale telefonica a L. 5080, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° marzo 1921.

Con R. decreto del 12 giugno 1921:

D'Alessandro Felicita, nata Bernardi, ufficiale telefonica a lire 7349,44, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 16 maggio 1921.

Vigoriti Rosa, nata Errico, ufficiale telefonica a L. 6293,34, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 12 maggio 1921.

Con R. decreto del 23 giugno 1921:

Torini Elsa, nata Rosetti, ufficiale telefonica a L. 4700 + 830, in aspettativa per motivi di malattia, e richiamata in attività di servizio dal 31 maggio 1921, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° giugno 1921.

Con R. decreto del 20 gennaio 1921:

Passaggio Andrea, ufficiale telefonico a L. 5340, in aspettativa per motivi di famiglia, e richiamato in attività di servizio dal 4 dicembre 1920 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 5 dicembre 1920.

Con R. decreto del 21 aprile 1921:

Ottolenghi Aurelia, nata Boeri, ufficiale telefonica a L. 4600, in aspettativa per motivi di malattia, e richiamata in attività di servizio dal 31 marzo 1921 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° aprile 1921.

Cremonesi Guendalina, ufficiale telefonica a L. 5300, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 14 marzo 1921.

Soderini Ida, nata Tosti, ufficiale telefonica a L. 5080, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 23 marzo 1921.

Cicalè Maria, ufficiale telefonica a L. 5340, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 3 marzo 1921.

Signoretti Ermenegilda, nata De Caprio, ufficiale telefonica a L. 4950, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1921.

Rattellini Annita, nata Cocchi, ufficiale telefonica a L. 4950, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1921.

Pierucci Giovannina nata Borghi, ufficiale telefonica a L. 4950, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 30 marzo 1921.

Frizzati Natalina, nata Pisati, ufficiale telefonica a L. 4700, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 2 aprile 1921.

Martinucci Zoraide nata Rossi, ufficiale telefonica a L. 4950, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 26 marzo 1921.

Con R. decreto del 28 aprile 1921:

Giusti Fosca nata Rebuzzi, ufficiale telefonica a L. 5220, in aspettatiba per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 4 aprile 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	175 76	Dinari	—
Londra	88 75	Corone jugoslave	—
Svizzera	395 87	Belgio	168 60
Spagna	325 —	Olanda	7 60
Berlino	10 47	Pesos oro	16 74
Vienna	0 60	Pesos carta	7 36
Praga	38 25	New York	20 28

Oro . . . . . . 391 30.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 22	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 70	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 11 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 03	Dinari	—
Londra	89 86	Corone jugoslave	—
Svizzera	401 10	Belgio	168 —
Spagna	325 —	Olanda	7 67
Berlino	10 32	Pesos oro	17 25
Vienna	0 65	Pesos carta	7 75
Praga	38 35	New York	20 56

Oro . . . . . . 396 71.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 22	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 75	—

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 23

3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	41878	52 50	Pasquini Maria fu Francesco, *maritata Iacopovich.*	Pasquini Maria fu Francesco, *nubile.*
Cons. 5 0[0	185946	300 —	Pisciotta *Vito* di *Antonio*, dom. a Partanna (Trapani).	Pisciotta *Vita* di *Antonino, moglie di Randazzo Giuseppe*, dom. come contro.
»	163263	1.500 —	Kolbaner Nello fu Erminio, domiciliato a Pisa.	Kolbaner Nello fu Erminio, *minore, sotto la tutela di Giuseppe Ardino Serra*, domiciliato a Pisa.
3,50 0[0	353308	234 50	Carpignano Remigio, Ettore, *Benedetta*, Angiolina, Maria, Pierina, Esterina e Luigia fu Domenico, eredi indivisi di Carpignano Remigio, il primo maggiorenne e gli altri minorenni, sotto la patria potestà della madre Grea. Dimma fu Pietro, ved. di Carpignano Domenico, domiciliato a Soglio (Alessanaria), con vincolo di usufrutto.	Carpignano Remigio, Ettore, *Adlisa-Matildo-Benedetta*, Angiolina, ecc., come contro.
P. N. 4.50 0[0	1665	22 50	Majo Maria di Gaetano, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli.	Majo Maria di Gaetano, *nubile*, domiciliata a Napoli.
3,50 0[0	463775	17 50	Burrascano Giuseppe di Vito, domiciliato a Castroreale (Messina).	Burrascano Giuseppe di Vito, *minore, sotto la patria potestà del padre*, domiciliato come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 25).

2ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 (1902)	39730	1001 —	Peano Giovanni di *Alfredo*, dom. a Torino	Peano Giovanni di *Carlo-Alberto*, dom. a Torino
3,50 0[0	616069	140 —	Guelfi *Maria* fu Giuseppe, ved. di Ruffinelli Giovanni, dom. a Candia Canavese (Torino)	Guelfi *Giuseppe Maria*, fu Giuseppe, ved. ecc., come contro
»	177342	105 —	*Androvetti Carolina* di Pietro, nubile, dom. a Torino	*Andruetto Giuseppa-Carlotta* di Pietro, nubile, dom. a Torino
»	227110	52 50		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 gennaio 1922.

Il Direttore generale: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.